Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1977, n. **592.**

Norme integrative di attuazione dei regolamenti delle Comunità europee concernenti la concessione del premio per l'estirpazione di talune varietà di peri e di meli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le provvidenze disposte con il regolamento CEE n. 794/76 del consiglio del 6 aprile 1976 e del regolamento CEE n. 1090/76 della commissione dell'11 maggio 1976, concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di peri (varietà Passa Grassana), di meli (varietà *Golden Delicious, Starking Delicious* e Imperatore) e di alberi delle relative varietà impollinatrici è autorizzata la spesa di L. 5.878.000.000, il cui importo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

Art. 2.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro per l'agricoltura e le foreste porrà a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti.

La priorità nella concessione dei premi sarà data alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.

Art. 3.

Per consentire allo Stato di ottemperare agli adempimenti richiesti dai citati regolamenti comunitari le regioni e le province autonome dovranno comunicare

al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del controllo effettuato circa il rispetto dell'impegno, da parte del beneficiario delle provvidenze, alla rinuncia ad effettuare i reimpianti di cui all'articolo 1 oltre i limiti fissati nelle norme comunitarie, escluse le normali operazioni di rinnovo nella parte dei frutteti non soggetti al premio di estirpazione, oltreché, entro il 30 maggio di ciascun anno di applicazione delle provvidenze, ogni notizia concernente la spesa effettuata per l'erogazione dei premi.

Art. 4.

Gli elenchi dei beneficiari di cui alla presente legge sono resi pubblici, corredati delle date di avvenuta estirpazione e delle somme ricevute.

Art. 5.

All'onere di L. 5.878.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le somme esistenti sul capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 15.

All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini dell'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di cui al primo comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1977, n. **593**.

Funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1976 è assegnato all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo annuo di lire cento milioni per il funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni.

La spesa graverà sul bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

I professori delle Università ed istituti superiori che siano chiamati a collaborare all'attività scientifica del Centro Linceo sono temporaneamente distaccati per la durata di anni tre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione; il distacco non è rinnovabile.

Per il distacco è richiesto il consenso delle facoltà e degli istituti superiori di appartenenza.

Le cattedre delle quali i predetti professori risultano titolari sono rese indisponibili per tutta la durata del distacco dei medesimi.

Il contingente numerico dei professori universitari da distaccare per lo svolgimento dell'attività scientifica del Centro è fissato in dieci unità.

Per il distacco di cui al primo comma si applica il disposto del nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 3.

L'Accademia nazionale dei Lincei presenta al Parlamento ed al Consiglio nazionale delle ricerche, allo scadere di ogni triennio, a partire dal 1° gennaio 1978, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche.

Art. 4.

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, si provvede, quanto a L. 100.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e, quanto a L. 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PEDINI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 agosto 1977, n. **594**.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **595**.

Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5.000 posti.

I nuovi posti sono istituiti come segue:

per l'anno scolastico 1977-78, sino a un massimo di 200 nuovi posti nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della presente legge;

per l'anno scolastico 1978-79, altri 200 nuovi posti, oltre quelli eventualmente residui, non istituiti nell'anno precedente;

per l'anno scolastico 1979-80, altri 222 nuovi posti.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire a sensi del precedente comma dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.

Ogni circolo didattico ha un organico, di norma, non inferiore a 40 insegnanti di ruolo e non superiore a 60.

Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.

Dall'anno scolastico 1980-81 il Ministro per la pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni biennio, adegua la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.

Art. 2.

I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono determinati come segue:

sino a 25 convittori o semiconvittori e, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sino a 25 convittori, n. 4 posti;

per ogni successivo gruppo di 10 convittori o semiconvittori e, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, di 10 convittori, 1 posto in più.

La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del primo comma del presente articolo sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli incarichi di personale educativo possono essere conferiti, in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, soltanto per posti disponibili nei ruoli organici determinati sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 2 e dopo aver utilizzato, anche al di fuori della provincia, il personale educativo che risulti eventualmente in eccedenza rispetto agli organici degli istituti educativi corrispondenti.

E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici.

A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 1501, 2400, 2401 e 3201 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **596**.

Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare, con il compito di ac-

certare, ai fini delle proposte di cui all'articolo 3, i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati, nonché alla determinazione dei costi.

La Commissione provvederà altresì ad accertare il funzionamento degli organi che provvedono ovvero hanno provveduto alla scelta del contraente, all'esecuzione dei controlli durante le lavorazioni e ai collaudi finali nonché a valutare l'idoneità delle forme di coordinamento tra i diversi uffici ed enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

La Commissione prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli oggetto di contratti stipulati nell'ultimo decennio.

Art. 3.

La Commissione proporrà le iniziative legislative e amministrative, ai fini sia di modificare le norme in vigore, sia di snellire le procedure non più rispondenti al generale assetto e alla funzionalità della materia.

La Commissione provvederà anche ad indicare quali norme sono necessarie per la definitiva delimitazione delle sfere di competenza nella suddetta materia e delle conseguenti responsabilità.

La Commissione provvederà inoltre ad indicare quali aggiornamenti sono necessari nelle procedure in vigore ai fini della sostituzione dei materiali obsoleti.

Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine non prorogabile di un anno dall'insediamento della Commissione stessa.

Art. 5.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 6.

I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblichi o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **597**.

Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **598**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 173, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in cardiologia e in nefrologia.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 174. — Il corso, della durata di 4 anni, viene tenuto presso l'istituto di clinica medica dell'Università di Trieste.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero degli iscritti sarà di 24, pari a 6 per anno di corso.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 175. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;

biochimica e biofisica;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;

informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica I;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;

patologia e clinica cardiovascolare II;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;

informatica medica e strumentazione biomedica II;

radiologia I;

aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica II;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;

patologia e clinica cardiovascolare II;

radiologia II;

terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;

patologia e clinica cardiovascolare III;

terapia medica e farmacologia clinica II;

terapia chirurgica;

terapie intensive cardiologiche.

Art. 176. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scelta su di un argomento di carattere cardiologico.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 177. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli iscritti è di diciotto per l'intero corso.

Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione, presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami).

La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà di medicina al direttore della clinica o di istituto che sia un noto cultore della nefrologia, e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori.

Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.

L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali del testo unico universitario.

Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 178. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (I anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (II anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (I anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (II anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 179. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le seguenti tasse, soprattasse e contributi:

	Primo anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione	5.000	—
costo libretto iscrizione e tesserino	1.500	—
tassa annuale di iscrizione	100.000	100.000
soprattassa esami profitto	7.000	7.000
contributo opere sportive assistenziali	1.000	1.000
contributo di biblioteca	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni di segreteria	3.000	3.000
contributo di riscaldamento	3.000	3.000
	178.500	172.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **599**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine » non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine » è soppresso a decorrere dal termine dell'anno scolastico 1976-77.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. **600**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Opera nazionale per gli orfani di guerra » non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3, in quanto le sue residue funzioni possono essere esercitate dall'Opera nazionale invalidi di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Opera nazionale per gli orfani di guerra » è soppresso ed incorporato nell'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) di cui alla categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. **601**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare un'eredità e riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Enrico, Umberto e Livia Benassi », con sede presso la medesima Università.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal prof. Enrico Benassi con testamento olografo 5 luglio 1970, pubblicato il 2 aprile 1971, n. 36958 di repertorio, a rogito dott. Cosimo Caroli, notaio in Biella (Vercelli), registrato a Biella il 3 aprile 1971, consistente in beni mobili e immobili, nonché in titoli azionari, per un valore di lire 650 milioni. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Enrico, Umberto e Livia Benassi », con sede presso l'Università di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1977, n. **602**.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Cattaneo vedova Carugati con testamenti olografi 15 febbraio 1973 e 16 febbraio 1973, pubblicati con atto pubblico 10 dicembre 1973, n. 25658 di repertorio, registrato il 18 dicembre 1973, a rogito dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano, consistente in un appartamento sito in Milano, piazza Arduino n. 11, censito al nuovo catasto edilizio urbano con il mappale 175/2, foglio 303, cat. *A*/3, classe 6 V. C. 8, del valore di L. 38.600.000, destinato ai fini istituzionali dell'Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **603**.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare un legato.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Clara Emma Giuseppa detta Maria Folli con tre testamenti olografi in data 12 dicembre 1977 e uno in data 4 maggio 1974, pubblicati con atto pubblico 25 settembre 1974, n. 33130/9813 di repertorio, registrato a Milano il 7 ottobre 1974, a rogito dott. Paolo Consolandi, notaio in Milano, consistente in un appartamento sito in Milano, via Sardegna n. 42, compresi il box, la cantina ed il solaio, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 19795, foglio 431, mappale 87, del valore di lire 27.300.000, e in titoli azionari per un valore di lire 10.000.000 da raggiungere comunque mediante obbligazioni, oppure in subordine mediante buoni del Tesoro, allo scopo di istituire due borse di studio intitolate all'ing. Tullio Folli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **604**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario lombardo per la elaborazione automatica « C.I.L.E.A. », in Milano.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per la elaborazione automatica « C.I.L.E.A. », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Mariposa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 20 aprile 1977, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia « La Mariposa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « La Mariposa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Roberto Franci di Roma in data 13 giugno 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Casanova Stanislao ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

(9124) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse nelle anticipazioni in conto corrente a scadenza fissa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'11 giugno 1977;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 29 agosto 1977 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 13% all'11,50%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7%. Resta altresì invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 29 agosto 1977 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 13% all'11,50%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi 90 giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a 90 e 120 giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai 150 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

(9276) *Il Ministro*: STAMMATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 giugno 1977, riguardante la proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Officina del porto di Genova - Radice Ponte Assereto della S.p.a. Officine meccaniche Varco Chiappella (già Nuovi cantieri liguri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nelle premesse, dove è scritto: « visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975, 7 marzo 1975, 20 giugno 1975, 10 dicembre 1975, 5 *marzo* 1977 *e* 20 *giugno* 1977 », leggasi: « visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975, 7 marzo 1975, 20 giugno 1975, 10 dicembre 1975 *e* 5 *marzo* 1977 »;

nel dispositivo, dove è scritto: « *trentasei* mesi », leggasi: « *trenta* mesi ».

(9039)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel titolo e nel testo del decreto ministeriale 11 giugno 1977 riguardante l'approvazione del contrassegno da apporsi dal laboratorio delle radiazioni dell'Istituto superiore di sanità sugli schermi per radiologia, radiografia e radioscopia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, la parola « *schemi* », deve essere sostituita con la parola « *schermi* ». Nello stesso decreto le parole: « da apporsi *al* laboratorio », riprodotte al settimo rigo dell'art. 1, debbono intendersi sostituite dalle parole: « da apporsi *dal* laboratorio ».

(9083)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 Mod. rend. 5%. — Data: 28 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bologna. — Intestazione: Franzoni Lorenzo, nato a Bologna il 28 aprile 1902. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1799 Mod. rend. 5%. — Data: 7 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Mone Carlo, nato a Piana di Caiazzo (Caserta) il 20 marzo 1910. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 Mod. rend. 5%. — Data: 13 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bologna. — Intestazione: Bertossa Maria, nata a Montona (Jugoslavia) il 22 maggio 1927. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 24 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	881,65	881,65	881,70	881,65	881,60	881,60	881,55	881,65	881,65	881,65
Dollaro canadese . . .	822,25	822,25	822 —	822,25	822,35	822,20	822,40	822,25	822,25	822,25
Franco svizzero .	369,12	369,12	369,20	369,12	369,35	369,10	369,17	369,12	369,12	369,10
Corona danese .	147,07	147,07	147,10	147,07	147 —	147,05	147,07	147,07	147,07	147,10
Corona norvegese .	166,65	166,65	166,60	166,65	166,60	166,60	166,57	166,65	166,65	166,65
Corona svedese .	200,74	200,74	200,70	200,74	200,60	200,70	200,62	200,74	200,74	200,75
Fiorino olandese .	361,09	361,09	361,20	361,09	361,15	361,05	360,98	361,09	361,09	361,10
Franco belga .	24,85	24,85	24,86	24,85	24,85	24,80	24,843	24,85	24,85	24,85
Franco francese	180,31	180,31	180,35	180,31	180,40	180,30	180,29	180,31	180,31	180,30
Lira sterlina .	1535,10	1535,10	1535,50	1535,10	1535 —	1535,05	1535 —	1535,10	1535,10	1535,10
Marco germanico .	381,24	381,24	381,25	381,24	381,30	381,20	381,27	381,24	381,24	381,25
Scellino austriaco .	53,691	53,691	53,73	53,691	53,70	53,65	53,73	53,691	53,691	53,70
Escudo portoghese	22,75	22,75	22,75	22,75	22,88	22,70	22,82	22,75	22,75	22,75
Peseta spagnola .	10,439	10,439	10,44	10,439	10,43	10,40	10,4370	10,439	10,439	10,45
Yen giapponese . .	3,309	3,309	3,315	3,309	3,30	3,26	3,3090	3,309	3,309	3,30

Media dei titoli del 24 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,10
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	98,225
» 3,50 % (Ricostruzione) . . .	91,125
» 5 % (Ricostruzione) . . .	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
» 5 % (Città di Trieste) . .	92,25
» 5 % (Beni esteri) . . .	92,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	80,25
» 5,50 % » » 1968-83 . .	76,85
» 5,50 % » » 1969-84 . .	73,10
» 6 % » » 1970-85 . .	75,05
» 6 % » » 1971-86 . .	74,55
» 6 % » » 1972-87 . . .	71,40
» 9 % » » 1975-90 . .	80,75
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	80,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	94,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	89,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,90
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,80
» poliennali 7 % 1978 .	96,975
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,20
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,40
» » 9 % 1980 .	88,675
» » 10 % 1981	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,60
Dollaro canadese	822,325
Franco svizzero	369,145
Corona danese	147,07
Corona norvegese	166,61
Corona svedese	200,68
Fiorino olandese	361,035
Franco belga	24,846
Franco francese	180,30
Lira sterlina	1535,05
Marco germanico	381,255
Scellino austriaco	53,71
Escudo portoghese	22,785
Peseta spagnola	10,438
Yen giapponese	3,309

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di due membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'ordine amministrativo n. 74 in data 20 novembre 1953, del Governo militare alleato del territorio libero di Trieste con il quale il dott Girolamo Manzutto venne nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria;

Visto il proprio provvedimento in data 27 dicembre 1958, con il quale il cav. uft. Aleduse de Fontana venne nominato membro del cennato comitato della menzionata azienda;

Considerato che si reputa opportuno procedere alla sostituzione dei suindicati nominativi;

Dispone:

I signori rag Risveglio Buzzi, nato a Trieste il 2 novembre 1920, e gr. uff. dott. Guido Salvi, nato a Villanova del Quieto, Verteneglio d'Istria (Trieste), il 12 giugno 1903, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Governatore: BAFFI

(9066)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventidue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 21, parte seconda, del 21 luglio 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale per le poste e le telecomunicazioni di Piacenza 31 ottobre 1975, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventidue posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° aprile 1975, n. 1.

(8819)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 159.4.III del 18 gennaio 1977, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 1058.4.III del 17 maggio 1977, col quale sono stati ammessi i candidati che ne hanno fatto domanda di partecipazione;

Visto il proprio decreto n. 1058.4.III del 17 maggio 1977, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla stessa commissione;

Visto il proprio decreto datato 5 luglio 1977, n. 2304.4.III, col quale è stato escluso dalla graduatoria un concorrente;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in premessa:

1. Spinamano Bruno	punti 64,727	su 120
2. Casella Pietro	» 61,385	»
3. Azzalini Mauro	» 59,031	»
4. Brino Rolando	» 58,280	»
5. Mongillo Alessandro	» 55,824	»
6. Bentivegna Salvatore	» 55,722	»
7. Granato Alfio	» 54,020	»
8. Marzotti Alessandro	» 53,500	»
9. Barilà Domenico	» 53,000	»
10. Faccin Roberto	» 52,419	»
11. Dallo Egidio	» 52,318	»
12. Manzoni Giovanni	» 52,243	»
13. Zoppas Marco	» 52,211	»
14. Pessano Bruno	» 52,174	»
15. Fregni Lionello	» 51,424	»
16. Lo Stimolo Salvatore	» 51,278	»
17. Cheli Giovanni	» 51,000	»
18. Savaris Bruno	» 51,000	»
19. Ciravolo Domenico	» 49,781	»
20. Roncan Luigi	» 49,644	»
21. Ruscica Corrado	» 49,148	»
22. Caretta Antonio	punti 49,000	su 120
23. Zornitta Paolo	» 48,697	»
24. Cardarelli Giovanni	» 48,000	»
25. Danesi Daniele	» 47,000	»
26. Candeo Lorenzo	» 46,718	»
27. Bisatti Giovanni	» 46,520	»
28. Aveni Claudio	» 46,000	»
29. Burigo Eliseo	» 46,000	»
30. Marcon Vincenzo	» 45,054	»
31. Bosi Carlo	» 43,750	»
32. Maestrello Maria Angelina	» 43,000	»

Il presente decreto, dopo il visto di legittimità da parte del commissario del Governo per il Veneto, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali di Belluno e affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Belluno, addì 5 luglio 1977

Il medico provinciale: FIABANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 159.4.III del 18 gennaio 1977, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 1058.4.III del 17 maggio 1977, col quale sono stati ammessi i candidati che ne hanno fatto domanda di partecipazione;

Visto il proprio decreto n. 1058.4.III del 17 maggio 1977, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla stessa commissione;

Visto il proprio decreto datato 5 luglio 1977, n. 2304.4.III, col quale è stato escluso dalla graduatoria un concorrente;

Visto il proprio decreto datato 5 luglio 1977, n. 2305.4.III, con il quale è stata approvata la graduatoria;

Viste le preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I candidati risultati idonei sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco del loro nome:

1) Spinamano Bruno: Belluno - 2° reparto;
2) Casella Pietro: Limana;
3) Azzalini Mauro: Feltre - 2° reparto;
4) Brino Rolando: Puos d'Alpago;
5) Mongillo Alessandro: Falcade;
6) Bentivegna Salvatore: Mel-Villa di Villa;
7) Granato Alfio: Seren del Grappa;
8) Barilà Domenico: Pieve di Cadore-Perarolo;
9) Faccin Roberto: Valle di Cadore;
10) Manzoni Giovanni: Auronzo di Cadore;
11) Zoppas Marco: Forno di Zoldo-Zoppè;
12) Pessano Bruno: Comelico Superiore;
13) Fregni Lionello: Rivamonte-Voltago;
14) Lo Stimolo Salvatore: Cibiana di Cadore;
15) Savaris Bruno: S. Nicolò Comelico-Danta;
16) Ciravolo Domenico: Livinallongo;
17) Roncan Luigi: Gosaldo;
18) Ruscica Corrado: Zoldo Alto.

Il presente decreto, dopo il visto di legittimità da parte del commissario del Governo per il Veneto, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali di Belluno e affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Belluno, addì 5 luglio 1977

Il medico provinciale: FIABANE

(8952)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 447 e 448 del 23 giugno 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977, con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 546 in data 14 dicembre 1976 per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte veterinarie di Fermo e Castignano;

Atteso che il candidato dott. Tambella Gildo ha rinunciato alla condotta veterinaria di Castignano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato avente diritto seguendo l'ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° agosto 1972, n. 5, e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

Il candidato dott. Angelini Marinucci Giorgio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Castignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno ed a quello della prefettura di Ascoli Piceno e del comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 10 agosto 1977

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(9111)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(9113)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(9155)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia-traumatologia,

fatti salvi i diritti di eventuali aspiranti di cui alla legge regionale della Lombardia 15 settembre 1976, n. 46.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(9115)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DE L'AQUILA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra (il numero dei posti è elevato a due, di cui uno presso la divisione di pediatria e uno presso la sezione immaturi).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(9187)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Susa (Torino).

(9114)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6: « Ordinamento dell'IPAI ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 31 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, concernente l'ordinamento dell'IPAI;

Vista la delibera della giunta provinciale del 21 gennaio 1977, n. 325, relativa all'approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6;

Vista la delibera della giunta provinciale del 15 aprile 1977 n. 2291;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, e le norme di attuazione dello statuto in materia di assistenza e beneficienza pubblica, emanata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1975, n. 469;

In esecuzione delle succitate delibere;

Decreta:

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6: « Ordinamento dell'IPAI ».

Il decreto 9 febbraio 1977, n. 7, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 aprile 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 95

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 GENNAIO 1976, N. 6

ORDINAMENTO DELL'IPAI

Art. 1.
Compiti dell'istituto

L'istituto provinciale di assistenza all'infanzia ha una funzione di servizio assistenziale della famiglia per tutti i casi in cui, per gravi motivi della famiglia, può rispondere alle esigenze non diversamente risolvibili.

Esso viene chiamato in causa qualora altri servizi o comunque fintanto che detti altri servizi non siano in funzione.

L'assistenza ai bambini viene attuata nell'istituto nelle seguenti forme:

a) ricovero a tempo pieno;

b) ricovero a tempo parziale.

Per i casi di bambini ricoverati a tempo pieno, senza la presenza della madre, per evitare le gravi conseguenze della istituzionalizzazione, viene dato particolare risalto all'aspetto pedagogico, mediante un'adeguata preparazione del personale addetto all'assistenza diretta ed evitando il più possibile la rotazione dello stesso.

Per facilitare al massimo il rapporto con i familiari del bimbo, gli orari di visite verranno adattati alle possibilità di questi.

Nei casi di bambini ricoverati a tempo parziale deve, in particolare essere curato il momento educativo-formativo del bambino ed essere favorito, nel contempo, il suo processo di socializzazione.

Durante il giorno, i bambini ricoverati a tempo pieno, vengono inseriti nei gruppi di quelli ospitati a tempo parziale.

L'assistenza alle gestanti e alle madri si svolge mediante l'accoglimento delle stesse a tempo pieno nell'istituto. In particolare vengono assistite dal punto di vista sanitario e psicologico, in modo da metterle in condizioni di affrontare adeguatamente, una volta reinserite nella società, i compiti che il nuovo ruolo di madre comporta.

Art. 2.
Permanenza dei bambini

a) A tempo parziale:

le ammissioni proposte, avvengono con l'autorizzazione, ai fini amministrativi, dell'ufficio provinciale addetto al servizio di assistenza minorile, e, ai fini sanitari, del direttore sanitario dell'IPAI.

Nel caso in cui le richieste di ammissione a tempo parziale eccedano il numero dei posti disponibili si dovrà tener conto, al fine di determinare un obiettivo ordine di precedenza, dei seguenti elementi:

1) mancanza di ogni posssibilità di affidamento del bimbo nelle ore diurne;

2) possibilità di regolare rapporto dei genitori col bimbo nonostante i limiti di tempo;

3) effettivi limiti di tempo della madre;

4) situazione economica e sociale della famiglia.

La valutazione di tali elementi viene effettuata dal servizio sociale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 11 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6.

L'orario della permanenza a tempo parziale è determinato caso per caso, nel corso del periodo diurno e viene adattato alle esigenze dei genitori e del bimbo.

La retta per la permanenza a tempo parziale viene determinata di anno in anno mediante deliberazione della giunta provinciale e tiene conto dei costi effettivi del servizio.

Per i casi in cui ne ricorrono le condizioni, può essere addebitato ai genitori un contributo-retta proporzionato alle loro effettive possibilità economiche.

Le misure del contributo-retta vengono stabilite, sentito l'assistente sociale addetto al caso concreto.

b) A tempo pieno:

per i ricoveri a tempo pieno viene adottato un procedimento, per le proposte di contributi-retta, analogo a quello previsto per i bambini ospitati a tempo parziale.

Art 3.
Permanenza delle gestanti e delle madri

L'istituto ha il compito, ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, di ospitare ed assistere gestanti e madri che si trovino in situazioni di particolare difficoltà e non possano risolvere altrimenti i loro problemi a causa di difficoltà familiare, di mancanza d'alloggio ed altro.

1) *Madri*:

la permanenza delle madri nell'IPAI deve essere considerata provvisoria, per casi eccezionali, per cui ogni madre è tenuta a provvedere alla propria diversa sistemazione entro congrui termini. Il ricovero avviene dietro autorizzazione dello ufficio competente, su proposta dell'assistente sociale addetto al caso e di concerto con il direttore sanitario.

La permanenza nell'IPAI della madre assieme al bambino non può di regola, superare la durata di tre mesi, salvo eventuali eccezioni, stabilita dal direttore dell'istituto, su proposta del servizio sociale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 11 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6. Allo scopo di favorire il rapporto fra madre e bambino è necessario che la madre stessa si prenda cura del proprio figlio ed impari a trattarlo e curarlo, con l'aiuto del personale dell'istituto, prendendolo con sè nella propria stanza e vivendo con lui.

2) *Gestanti*:

le gestanti possono essere ospitate indipendentemente dal mese di gravidanza, previa autorizzazione del competente ufficio della provincia, su proposta dell'assistente addetto al caso, di concerto con il direttore dell'istituto.

La retta per il ricovero delle gestanti e delle madri nell'IPAI viene determinata di anno in anno con deliberazione della giunta provinciale, tenendo conto, in via preventiva, del numero delle persone assistibili nell'anno e della previsione della spesa complessiva che verrà prevedibilmente sostenuta, nell'anno, per questo servizio.

Art 4.
Accettazione dei bambini

L'accettazione, in giorni in cui non è possibile il rilascio dell'autorizzazione al ricovero da parte dell'ufficio, avviene soltanto in casi di effettiva comprovata urgenza e secondo i seguenti criteri:

Deve essere accertata l'identità del genitore o accompagnatore del bambino per il quale viene richiesto il ricovero e devono essere accertate le reali condizioni di salute del bimbo.

Ove possibile, occorre assumere rapide informazioni presso gli organi che hanno consigliato il ricovero (commissariato del Governo, questura ecc.), al fine di conoscere l'effettiva situazione del bambino e le motivazioni dell'urgenza del ricovero.

In ogni caso ai genitori o agli accompagnatori del bambino deve essere fatta firmare una dichiarazione di conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato interessamento nei confronti del bimbo (segnalazione al tribunale per i minorenni, denunzia per violazione degli obblighi familiari ecc.).

Dal colloquio con le persone sopra indicate deve essere tratto il maggior numero possibile di informazioni da riferire poi all'ufficio nel primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio adotta i provvedimenti del caso, sentito il servizio sociale provinciale.

Art. 5.
Servizi dell'istituto e loro funzionamento

I servizi di cui all'art. 6 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, si svolgono come segue:

a) *Servizi medico-sanitari*:

consistono nella prestazione di tutte le misure, necessarie per garantire il buono stato di salute dei bambini.

Nello svolgimento dei compiti assegnatigli dall'art. 8 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, il direttore sanitario si avvale della collaborazione del direttore dell'istituto, per tutti gli aspetti che concernano l'operato del personale in campo sanitario.

b) *Servizi educativo-assistenziali*:

consistono nelle prestazioni ai bambini di tutte le cure necessarie per il loro armonioso sviluppo. Essi si svolgono sotto la direzione e responsabilità del direttore dell'istituto.

c) *Servizi amministrativi e generali*:

consistono nello svolgimento di tutte le incombenze di carattere amministrativo relative all'istituto ed ai bambini ricoverati, nell'espletamento di tutte le mansioni e compiti, previsti dalle leggi e regolamenti sulla gestione in economia dell'istituto.

L'incaricato dei servizi economali provvede, altresì, a curare tutti i contatti con l'esterno per quanto concerne forniture, appalti, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi all'istituto.

d) *Servizio spirituale.*

Art. 6.
Turni di lavoro

Le prestazioni del personale addetto ai servizi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, si articolano in turni di lavoro, regolamentati e predisposti dal direttore dello istituto, tenendo conto, in via principale, delle esigenze dei bambini ricoverati.

I servizi di assistenza diretta dei bambini devono essere atti a coprire l'intera giornata di 24 ore.

A tutti i servizi viene assegnato il necessario personale tecnico e ausiliario secondo i turni predisposti ogni settimana per la settimana successiva dal direttore dell'istituto. Detti turni vengono resi noti al personale mediante affissione, almeno 48 ore prima, all'albo dell'istituto.

Per ragioni di urgenza e comunque gravi, il direttore dell'istituto può modificare, anche a breve termine, l'orario predisposto in precedenza, modificando altresì l'assegnazione del personale ai vari servizi.

In linea di massima il personale rimane assegnato allo stesso reparto o servizio indicato nell'orario, tranne nei casi in cui, per periodi brevi, non si renda necessaria assegnazione diversa.

Art. 7.
Ferie

Il congedo ordinario spettante di diritto deve essere usufruito dal personale in modo da permettere il buon funzionamento dei servizi dell'istituto.

Il personale può usufruire di detto congedo, secondo quanto previsto dalle norme provinciali vigenti, nel periodo estivo, in linea di massima (1° giugno-30 settembre) non può godere di più di metà del congedo annuo spettante.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente è tenuto a fornire alla direzione dell'istituto indicazioni sul periodo nel quale intende assentarsi per le ferie ordinarie.

L'autorizzazione al congedo ordinario viene data dalla direzione dell'istituto, tenuto conto del numero di persone che possono assentarsi contemporaneamente senza pregiudicare il buon funzionamento dei servizi dell'istituto, delle richieste presentate, nonchè di altri elementi valutabili (richieste accolte nell'anno precedente, periodo di congedo fruito nell'anno stesso ecc.).

Art 8.
Recuperi

Il lavoro di turno prestato in una festa infrasettimanale viene recuperato, compatibilmente con le esigenze dell'istituto, e comunque entro sei mesi dall'effettuata prestazione del servizio.

Art 9.
Pasti

Al personale dell'IPAI viene fornito, qualora sia in servizio di turno durante le ore dei pasti, il vitto all'interno dell'istituto; i relativi prezzi unitari per ogni pasto verranno detratti dalla retribuzione mensile, secondo l'ammontare determinato a tal fine con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 10.
Commissione consultiva
per il coordinamento dei servizi

La commissione si riunisce, di regola, una volta al bimestre.

Essa può riunirsi anche più frequentemente, su iniziativa di ciascuno dei suoi membri effettivi e viene convocata dal direttore dell'istituto.

Essa si occupa di tutti i problemi riguardanti il buon funzionamento dei servizi all'interno dell'istituto, interpellando ove occorre, anche esperti esterni; può altresì avvalersi della collaborazione degli utenti.

Provvede alla elaborazione di un proprio disciplinare di servizio interno. L'incaricato dei servizi economali, che è membro di diritto, funge da segretario della commissione e provvede alla stesura dei verbali.

(8630)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 maggio 1977, n. **20.**

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1: « Ammontare borsa di studio agli studenti che frequentano un ospedale della provincia e procedura per il pagamento della stessa ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 14 *giugno* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, concernente « Norme a favore dei neolaureati in medicina »;

Visti in particolare i comma secondo, terzo e quarto dell'art. 1 della legge stessa, riguardanti la borsa di studio agli studenti di medicina che frequentano un ospedale della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2290 del 15 aprile 1977, con la quale viene approvato il regolamento di esecuzione della legge;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, concernente: « Ammontare borsa di studio agli studenti che frequentano un ospedale della provincia e procedura per il pagamento della stessa ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 maggio 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977
Registro n. 3, foglio n. 102

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1: «Ammontare borsa di studio agli studenti che frequentano un ospedale della provincia e procedura per il pagamento della stessa».

Art. 1.

L'ammontare della quota mensile di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, viene fissata nella misura del 50% della borsa di studio concessa mensilmente ai tirocinanti in base alla stessa legge provinciale.

Art. 2.

Ai fini di poter usufruire della borsa di studio di cui al precedente articolo, l'interessato deve inoltrare alla giunta provinciale tramite l'ente ospedaliero competente, la relativa domanda, alla quale sono da allegare i seguenti documenti:

certificato di residenza rilasciato da un comune della provincia di Bolzano;

certificato di servizio rilasciato dall'ospedale che frequenta;

dichiarazione del richiedente di non percepire altre indennità, sussidi o borse di studio, e che si impegna di comunicare immediatamente le eventuali modifiche in merito;

attestazione rilasciata dalla università di appartenenza dalla quale risulta il numero degli esami dell'intero corso di studio, fino alla laurea, e gli esami già sostenuti.

Art. 3.

La borsa di studio verrà concessa dall'amministrazione provinciale oppure dall'ente ospedaliero mediante autorizzazione dell'assessore competente nella materia della sanità da rilasciare per singolo interessato.

In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate dietro presentazione di documentato rendiconto all'ente ospedaliero interessato.

(8631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 maggio 1977, n. **21.**

Modifica al terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *giugno* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2442 del 26 aprile 1977, concernente la dichiarazione a «Zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale» di una parte della zona industriale di Stegona, comune di Brunico;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 11 del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con proprio decreto del 25 marzo 1976, n. 19, è inserita dopo la zona n. 11) la zona n. 11-*bis*) Stegona (Brunico), la cui ubicazione e delimitazione è contenuta nell'allegato estratto del piano urbanistico vigente, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 maggio 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1977
Registro n. 3, foglio n. **106**

(*Omissis*).

(8632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1977, n. **28.**

Norme di attuazione della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13: «Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale».

(*Pubblicato nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *luglio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, concernente «Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale»;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 3710 di data 13 giugno 1977, concernente l'approvazione delle norme di attuazione dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

Visti gli articoli 8 e 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

Sono emanate le allegate norme di attuazione della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13: «Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 giugno 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1977
Registro n. 3, foglio n. **131**

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 1977, N. 13: «NORME PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DA PARTE DEL PROPRIETARIO E LA FUNZIONE SOCIALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE».

Articolo unico

Sono considerati inabitabili per motivi di sanità ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale del 23 maggio 1977, n. 13, i vani che, pur offrendo un riparo, siano privi di uno dei seguenti requisiti minimi, cioè luce naturale, ventilazione, assenza di umidità permanente.

Sono comunque considerati inabitabili le grotte, le caverne e le soffitte non tavellonate. I vani sotterranei e quelli sottoscala sono considerati abitabili purchè ricorrano i tre requisiti di cui al comma precedente.

Un'abitazione è inabitabile per motivi di sicurezza nel caso di pericolo di crollo per vetustà del fabbricato, per vizi di costruzione, per le caratteristiche meccaniche del suolo o in seguito a calamità naturali.

(8633)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1977, n. **32**.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 14 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(9011)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. **33**.

Modificazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 e 10 novembre 1972, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 28 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al termine del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, è aggiunto il seguente testo:

« Vice presidenti delle commissioni legislative permanenti del consiglio regionale 60% ».

Art. 2.

La misura del rimborso spese di cui all'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, è aumentata del 50% a far tempo dal 1° aprile 1977.

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, le parole « in relazione alla sua appartenenza alle commissioni legislative permanenti del consiglio » sono sostituite « in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare ».

Il primo periodo del quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, è modificato come segue:

« L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977 ».

All'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, le parole « 15 aprile 1961, n. 291 » sono sostituite dalle seguenti: « legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dei gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del consiglio, contributi mensili rappresentati:

a) da una quota fissa di L. 500.000 per ciascun gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica;

b) da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo ».

La presente variazione entra in vigore con il 1° aprile 1977.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge valutati in L. 125.000.000 per l'anno 1977 si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 e mediante l'integrazione, nella rispettiva misura di L. 75.000.000 e L. 50.000.000, degli stanziamenti di cui ai capitoli 10 e 50 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 giugno 1977

VIGLIONE

(9012)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772330)